

## **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA MODULO I-II-III-IV**

(art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001)

### **Premessa**

Il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 è stato quantificato dall'Amministrazione in via provvisoria con il provvedimento del Direttore n. 70/21 dell'08 luglio 2021 in € 2.164.464,49. A tale importo si sommano le risorse relative alla retribuzione accessoria degli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018, quantificate nell'importo complessivo di € 328.750,00, formato dalle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Con deliberazione del Cda n. 59/21 del 30/09/2021 avente ad oggetto "DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021 - PERSONALE DI CATEGORIA DELLE FUNZIONI LOCALI " la delegazione trattante di parte pubblica ha ricevuto in particolare le seguenti direttive:

- destinare prevalentemente alla remunerazione del salario accessorio di produttività le risorse residue di cui al provvedimento del direttore n. 56/21, pari a € 92.643,34;
- riconsiderare lo stanziamento di risorse in parte stabile, in relazione al processo di progressiva esternalizzazione dei servizi, ed in stretta connessione con l'analisi condotta nel corso dell'anno 2020 e presentata al Consiglio di Amministrazione il 5 agosto 2021, con contestuale e strutturale decurtazione fino a concorrenza di € 98.562,00 – riduzione di stanziamento da ritenere strutturale in funzione del processo di esternalizzazione dei servizi avviato nelle pregresse annualità".

Pertanto la quantificazione delle risorse decentrate 2021 costituite in via provvisoria con il provvedimento del direttore n. 70/21 dell'08 luglio 2021 viene rideterminata in € 2.158.545,83 come dettagliato dal proseguito della presente relazione.

In data 21 ottobre 2021 è stata siglata l'ipotesi dell'accordo per la ripartizione risorse fondo ex art. 67 del ccnl 2016-2018 per l'anno 2021.

## **PARTE II - LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

### ***Modulo I – Fondo per la contrattazione integrativa***

La costituzione del fondo 2021 ha come riferimenti principali:

- la deliberazione del Cda n. 59/21 del 30/09/2021 avente ad oggetto "DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021 - PERSONALE DI CATEGORIA DELLE FUNZIONI LOCALI "
- i provvedimenti del Direttore costitutivi dei fondi per le anteriori annualità costituiti ed in particolare il Provvedimento del Direttore n. 246/15 del 20/07/2015 "Ricognizione delle componenti di costituzione dei Fondi di

finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2014. Provvedimento dichiarativo della costituzione. Approvazione della Relazione Istruttoria" quale atto meramente ricognitivo dei flussi di composizione dei Fondi dal 1995 al 2014, in rigorosa applicazione delle vigenti norme contrattuali collettive. La Relazione Istruttoria di cui al provvedimento in questione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/15 del 22/07/2015 quale atto conclusivo dell'attività di puntuale verifica della costituzione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti per gli anni dal 1995 al 2014 demandata al direttore dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/15 del 04/03/2015.

- il provvedimento del Direttore n. 59/20 del 16/06/2020 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - ASSESTAMENTO COSTITUZIONE PROVVISORIA 2019 E COSTITUZIONE PROVVISORIA 2020";
- il provvedimento del Direttore n. 66/20 del 18/06/2020 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE DEFINITIVA 2019";
- il provvedimento del Direttore n. 238/19 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE DEFINITIVA 2018";

Si evidenzia, inoltre, che in fase di costituzione del fondo 2018, per quanto riguarda le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, secondo quanto disposto dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 all'art. 67 comma 1, è stato identificato **L'Unico Importo Consolidato**, ovvero "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi".

**L'Unico Importo Consolidato** di cui al comma 1, art. 67, come determinato con il provvedimento n. 327/18 soprarichiamato, è pari ad **€ 1.834.494,00** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad €328.750, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL

21 maggio 2018.

**L'Unico Importo Consolidato**, identificato in fase di costituzione del fondo 2018 come sopra descritto, **è stato stabilmente incrementato con quanto previsto dall'art. 67 comma 2 ed applicabile all'Azienda per quanto riguarda:**

**lett. a)-** di un importo, su base annua, pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno 2019;

**lett. b)-** di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

**lett. c)-** dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

**lett. g) dall'anno 2021** degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato. Il fondo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999 dal 2000, comma 1 (per ogni dettaglio si rimanda alla *Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse decentrate anni 1995-2013 e costituzione anno 2014*, pag. 29, allegata deliberazione cda n. 36/15) è stato ridotto di circa la metà della sua consistenza a seguito della valutazione dell'effettivo utilizzo nell'ultimo quinquennio.

Le risorse variabili sono state identificate all'interno delle previsioni di cui all'art. 1 comma 870 della Legge del 30/12/2020 n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023", a tenore del quale " *In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo...*".

**All'interno delle risorse variabili, si inseriscono le risorse relative agli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016.**

Le risorse iscritte fanno riferimento alla programmazione contrattuale, *programma attività contrattuale 2021-2023 approvato con deliberazione CDA n. 58/20 e successivamente variato con deliberazione CDA n. 26/21 del*

04/05/2021, ed alla percentuale massima dell'1% approvata con deliberazione n.39/19 nell'ambito degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica relativi agli "Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche - regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50". Le risorse stanziare trovano copertura negli accantonamenti effettuati negli atti di programmazione d'investimento ed economica, dell'anno 2021.

**A seguito dell'approvazione degli Accordi decentrati integrativi e del Regolamento Incentivi art. 113 d.lgs. 50/2016, le risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. C del CCNL 21 maggio 2018, relative agli Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, saranno oggetto di verifica e assestamento.**

## **LIMITI ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI**

Rispetto ai vincoli preesistenti, occorre evidenziare che il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) sancisce che gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett.

b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Si ricorda che l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 – recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" – stabiliva

"<...> al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche <...>, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato <...>".

Per quanto riguarda le disposizioni in merito alla quantificazione dei fondi per la contrattazione integrativa art. 33 del D.L. n. 34/2019, al momento, in assenza di specifiche disposizioni regionali, si ritiene non applicabile per l'Azienda il "Decreto interministeriale 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2019".

Ad ogni proposito, in merito alla specifica disposizione contenuta nel comma 1 art. 33 del D.L. n. 34/2019 "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore

*medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018", si richiama la deliberazione n. 23/2021 dell'8 aprile Corte dei Conti Sezione di Controllo Campania in cui i giudici si esprimono, fra l'altro, relativamente all'ipotesi in cui il numero dei dipendenti dovesse diminuire rispetto al valore soglia del trattamento accessorio del 2016, evidenziando che: "permane il limite originario stabilito dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75 del 2017, punto di partenza a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 175 del 2015 che ha considerato illegittimo il blocco del salario accessorio istituito dall'1.1.2011 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza."*

In merito agli emolumenti eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., preme evidenziare che:

- **dall'anno 2018** le risorse destinate all'art. 113 del D.lgs. 60/2016 **non rientrano nei limiti ai tetti delle risorse variabili** (L. n. 205/2017, il cui articolo 1, comma 526, ha introdotto il comma 5-bis all'art. 113, che ha esplicitamente disposto che «*gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture*» - Sezione delle autonomie Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018, «*gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526 della l. n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*»);
- gli incentivi maturati dal **18 aprile 2016 al 31 dicembre 2017** sono da includere nel limite dei tetti delle risorse variabili - Sezione delle autonomie della Corte dei conti n 26/2019, sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 30/2019/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture*».

Sono stati accantonati nel bilancio d'esercizio 2017, a seguito del provvedimento del Direttore n. 632/17 € 130.000,00 quale IMPORTO MASSIMO del FINANZIAMENTO DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. di competenza 2017. Nel caso in cui, a seguito della conclusione delle procedure di contrattazione decentrata integrativa attualmente in corso e dell'adozione del relativo regolamento, venissero erogati, in toto o in parte, gli emolumenti ex art. 113 d.lgs. 550/2016 accantonati, **gli importi liquidati a tale titolo dovranno essere oggetto di specifico recupero sulla parte Stabile del Fondo, mediante una corrispondente riduzione a valere sull'impiego delle risorse stabili destinate al salario accessorio sull'annualità corrente, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014.**

**Nell'allegato A**, si riportano le voci di costituzione del fondo 2021 e la corrispondenza dell'*Unico Importo Consolidato* con i valori delle risorse stabili del fondo 2017. Di seguito, si riportano le informazioni di rilievo rispetto alle modalità e dettagli relativi alla quantificazione delle risorse, delle decurtazioni riportate e degli incrementi intervenuti per il 2021.

Nella tabella allegata alla presente relazione alla lett. A sono esposti gli importi differenziati fra risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, risorse variabili e decurtazioni del Fondo (Sezione I-V). I valori del fondo 2016 sono riferiti a quanto espresso nel provvedimento n. 340/17 del 24/07/2017 "*FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 15 CCNL 1° APRILE- PERSONALE DEL COMPARTO E FONDO DI FINANZIAMENTO DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA DI CUI ALL'ART. 26 DEL CCNL 23/12/1999 PER L'ANNO 2016: ACCERTAMENTO DELL'AMMONTARE DELLE "RISORSE VARIABILI" DI CUI ALL'ART.15 C.2 DEL CCNL 1.4.1999 (COMPARTO) E ART. 26 C.2 DEL CCNL 23.12.1999 (DIRIGENZA)" ANNO 2016.*"

La costituzione del fondo 2021 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito:

- dell'effettiva applicazione del Decreto interministeriale 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2019;
- della verifica delle risorse inserite di cui all'art. 67, comma 3, lett. C del citato CCNL, con riferimento agli emolumenti eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito dell'approvazione del relativo Regolamento Incentivi.

## **Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

### **RISORSE STORICHE CONSOLIDATE**

LE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE DERIVANO TUTTE DALLA RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI DEI FONDI OPERATA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 246/15 DEL 20/07/2015.

### **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 (ART. 67 C.1 CCNL 2016-**

**2018) è pari ad € 1.834.494,00.**

L'importo corrisponde alla somma delle seguenti risorse stabili del fondo 2017:

- **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)**  
€ 1.621.944,00 esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria "accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017".
- **INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL/CCRL/CCPL**  
€ 224.111,00 nel dettaglio:  
incrementi previsti dal CCNL 2002-05, art. 32, cc. 1 e 2 (6), e c.7, per unammontare pari ad € 109.192,00;  
incrementi previsti dal CCNL 2004-05, art. 4 - parte fissa - pari ad € 53.622,00;  
incrementi previsti dal CCNL 2006-09 -art. 8. - pari ad € 61.297,00.

Rispetto a quanto esposto nella relazione tecnico-finanziaria "accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017", gli incrementi non contengono le risorse stanziare ex art. 32 c. 7, destinate al finanziamento di Alte Professionalità. Tali risorse, pari ad € 19.499, sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

- **ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ**  
€ 344.171,00 nel dettaglio:
  - integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008- 09 DAL 2004) pari ad € 63.906,00;
  - incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica -  
(ART.15, C.5, CCNL 1998- 2001 PARTE FISSA) pari ad € 119.200,00;
  - RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL 2004 -  
(ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - pari ad € 161.065,00. Per gli incrementi intervenuti nei fondi 2016 e 2017, si fa riferimento al dettaglio contenuto nell'allegato lett. C del provvedimento n. 327/18.

L'importo di € 344.171,00 è esattamente corrispondente al valore esposto nella Relazione Tecnico Finanziaria al "Verbale di Contrattazione Decentrata integrativa - criteri per la ripartizione delle risorse del salario accessorio anno 2017".

- **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 – ALTE PROFESSIONALITA'**  
€ 19.499 pari alle risorse stanziare ex art. 32 c. 7, destinate al finanziamento di Alte Professionalità e presenti nelle risorse stabili fondo 2017. Tali risorse sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel

corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

L'Unico Importo Consolidato è al netto delle seguenti **riduzioni**:

- **CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI - art. 1, comma 456, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)**  
**€ 46.481** esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria "*accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondosalario accessorio anno 2017*".  
Per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) la decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, è diventata strutturale.
- **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE**  
**€ 328.750,00** pari alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui ai provvedimenti n. 493/17 del 17 ottobre 2017 e n. 200/18 del 18 maggio 2018, come risultante dall'Accordo di ripartizione delle risorse Fondo Salario Accessorio anno 2018 del 3 agosto 2018.

### **INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018**

Risultano pari ad **€ 102.836,88**, in incremento per 44.043,72 rispetto al 2020, e sono determinati dalle seguenti voci:

1. € 30.436,78 ai sensi articolo 67, comma 2 lettera a) pari a Euro 83,20 per ogni unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019. Il numero del personale presente al 31/12/2015 è stato ripreso dal Conto Annuale anno 2015. L'importo annuale di euro 83,20 è stato riproporzionato per le percentuali di lavoro part time ("originali"). Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento 197/19;
2. € 17.904,38 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tale differenza è stata calcolata con riferimento al personale presente in servizio alla data del 01/03/2018 e inserita nel fondo con decorrenza 01/01/2018: per tredici tredicesimi con riferimento agli incrementi di cui alla Tabella C del CCNL Funzioni Locali 2016-2018. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. C del provvedimento 197/19;
3. € 5.154,11 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle



retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017;

4. € 3.501,68 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett.D del provvedimento n. 197/19;
5. € 1.796,21 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2019. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento n. 59/20.
6. € 3.426,84 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020. Di seguito si riporta la tabella per il dettaglio del valore:

CAT. GIURIDICA	ANNO USCITA	% PREST.	ASSEGNI AD PERSONAM NON ASS	RIA voce payroll n. 3	MATURATO ECONOMICO voce payroll n. 11	NOTE
B3	2020	100 %				
B3	2020	100 %				
B3	2020	100 %				MOBILITA'
B3	2020	100 %				
B3	2020	100 %				
B3	2020	100 %				
B3	2020	100 %				
B3	2020	100 %				
B3	2020	100 %		137,88	594,12	
C	2020	100 %		402,84		
D1	2020	100 %		170,40	698,76	
D1	2020	100 %		314,04		
D3	2020	100 %		267,48	841,32	
TOTALE			-	1.292,64	2.134,20	

7. € 40.616,88 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. g) corrispondente alla stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario. Il fondo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999, comma 1 (per ogni dettaglio si rimanda alla *Relazione*

*esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse ecentrate anni 1995-2013 e costituzione anno 2014, pag. 29, allegata deliberazione cda n. 36/15) è pari ad € 80.616,88, al netto della riduzione del 3%, riduzione effettuata "tantum" parere Aran RAL\_1816\_Orientamenti Applicativi.*

Il Fondo straordinario viene stabilmente ridotto dall'anno 2021 di € 40.616,88 a seguito della valutazione dell'effettivo utilizzo di tale istituto negli ultimi 5 anni, che si riporta nella tabella seguente:

anno	Utilizzo fondo straordinario
2016	2.389,80
2017	975,99
2018	1.070,31
2019	11.758,87
2020	17,67

**LE RISORSE STABILI A PARTIRE DALL'ANNO 2021 SONO RIDOTTE PER € 98.562,00**

**A SEGUITO VERIFICA ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01,**

**PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE** *"Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale."*

In data 5 agosto 2021 è stata posta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la relazione del controllo di gestione circa gli esiti della verifica ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, e con deliberazione n. 59/21 del 30/09/2021 "DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021 - PERSONALE DI CATEGORIA DELLE FUNZIONI LOCALI" il Consiglio d'Amministrazione ha stabilito di "impegnare la Delegazione trattante di parte pubblica a riconsiderare lo stanziamento di risorse in parte stabile, in relazione al processo di progressiva esternalizzazione dei servizi, ed in stretta connessione con l'analisi condotta nel corso dell'anno 2020 e presentata al Consiglio di Amministrazione il 5 agosto 2021, con contestuale decurtazione fino a concorrenza di € 98.562,00 – riduzione di stanziamento da ritenere strutturale in funzione del processo di esternalizzazione dei servizi avviato nelle pregresse annualità". La relazione ha preso in considerazione quanto avvenuto nel corso degli anni 2015-2019 in termini di esternalizzazione di parte di funzioni dei Servizi Residenze e Ristorazione in precedenza gestiti con personale proprio, a fronte di ingenti uscite di personale e in presenza di forti

limitazioni alle assunzioni. Trattasi in particolare di servizi di portineria, supporto cucina, distribuzione, supporto magazzino (Multi servizi) e cassa. Il 2015 è stato considerato l'anno "zero" in quanto nell'anno 2015 è stata effettuata la ricognizione delle componenti di costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2014. Nella relazione istruttoria (deliberazione CDA n. 36/15) non vi è alcun cenno ai livelli di esternalizzazione delle attività e funzioni, benché alcune funzioni e/o supporti alle stesse fossero già improntati con il ricorso dall'esterno. L'anno 2015 risulta il primo fondo costituito dopo l'approvazione degli atti dichiarativi della costituzione dei fondi 1995-2014. L'avvento della pandemia e la conseguente drastica riduzione del numero dei servizi erogati dai servizi ha reso non confrontabile condurre tale analisi anche per l'anno 2020. Come illustrato nella relazione l'incremento delle ore esternalizzate relativo alle funzioni di portineria, "multi servizi" e "cassa" osservato dal 2015 al 2019 è corrispondente a n. 15,32 unità, considerato il monte orario teorico di un dipendente pari a 156 ore al mese per 11 mensilità. L'avvenuta esternalizzazione ha determinato pertanto la necessità di ridurre, ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, il fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 del personale del comparto anno 2021. La riduzione del fondo operata è pari al valore medio per dipendente del fondo costituito definitivamente per l'anno 2019 (provvedimento del direttore n. 66/20) calcolato con il metodo della semisomma sul numero dei dipendenti 2019 (01/01/2019-31/12/2019) moltiplicato per n. 15 unità (pari al monte orario esternalizzato).

**IL TOTALE DELLE RISORSE STABILI E' PARI AD € 1.838.769,23**

### **Sezione II - Risorse variabili**

- **€ 173.910,65** ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) relativo alle risorse del Fondo Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016. Le risorse iscritte, comprensive anche di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda, fanno riferimento alla programmazione contrattuale, *programma attività contrattuale 2021-2023 approvato con deliberazione CDA n. 58/20 e successivamente variato con deliberazione n. CDA 26/21 del 04/05/2021*, e rappresentano l'80% della percentuale massima dell'1% approvata con deliberazione n.39/19 nell'ambito degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica relativi agli "Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche - regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50". Le risorse stanziato trovano "copertura" nel bilancio previsionale dell'anno 2021 adottato con deliberazione del CDA n. 58/20 del 29 dicembre 2020. Per gli stanziamenti relativi ad interventi di investimento le risorse sono incluse nella relative commesse del Piano di Investimento 2021, mentre per gli stanziamenti relative a costi correnti le risorse sono state inserite nel conto alla voce "B.13) ALTRI ACCANTONAMENTI 70876 Acc.to

Incentivi Funzioni Tecniche D.Lgs. 50/16" del conto economico previsionale (la voce è valorizzata per € 152.000,00).

**Nell'allegato lett. B** il dettaglio dei contratti programmati e per i quali è stata prevista l'incentivazione, come predisposto dal Servizio Approvvigionamenti e Contratti, considerate la variazione del mese di maggio e l'andamento effettivo ad oggi, dei contratti. A seguito dell'approvazione del Regolamento Incentivi sarà necessario la verifica di corrispondenza degli stanziamenti iscritti al Fondo nonché procedere all'asestamento degli stessi a seguito, in particolare, della verifica dei vari interventi circa il rispetto di tutti i presupposti necessari per l'ammissibilità ad incentivazione degli stessi e, in tal caso, della percentuale di incentivazione associata alle attività svolte e agli importi pro capite da riconoscere ai dipendenti coinvolti.

➤ **€ 39.982,33 ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. e)** degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999. Il Fondo straordinario viene stabilmente ridotto dall'anno 2021 di € 40.616,88.

Nella tabella seguente si evidenzia il dettaglio di definizione dell'importo:

<b>fondo straordinario art. 14 CCNL 1/4/1999 (Relazione allegata deliberazione cda 36/15):</b>	<b>80.616,88</b>
<b>RIDUZIONE STABILE RISORSE STRAORDINARIO ANNO 2021</b>	<b>40.616,88</b>
<b>FONDO STRAODINAIO ART. 14 CCNL 1/4/1999 ANNO 2021</b>	<b>40.000,00</b>
<b>VOCI DI COSTO IMPUTAZIONE IN CONTO ECONOMICO ANNO 2020</b>	
70720.C retribuzione straordinaria ruolo	17,67
70720.I retribuzione straordinaria ruolo	
70720.P retribuzione straordinaria ruolo	
<b>TOTALE COSTO STRAORDINARIO REGISTRATO 2020</b>	<b>17,67</b>
<b>TOTALE RISPARMIO</b>	<b>39.982,33</b>

➤ **€ 13.240,28 inserite ai sensi del comma 870 della Legge di Bilancio 30/12/2020 n. 178** rappresentanti i risparmi dei buoni pasto.

Ai sensi del comma 870 della Legge di Bilancio 30/12/2020 n. 178 prevede che *"in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrative"*.

La circolare RGS n. 11/21 del 9 aprile 2021 esplica le seguenti istruzioni operative per il calcolo di tali risparmi di spese : *"i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020" ... "va predisposto un apposito prospetto analitico da far pervenire al competente organo di controllo - collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale - per la certificazione di competenza"...."una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro"*

Di seguito il prospetto di analitico della determinazione dei risparmi da buoni pasto:

<b>TOTALE IMPUTAZIONE IN CONTO ECONOMICO PREV. 2020 II° VAR. DEL. 55/20 del 05/11/2020 VOCE DI COSTO 70210-SERVIZI DIVERSI A DIPENDENTI</b>	<b>30.000,0</b>
TOTALE IMPUTAZIONE CONTO ECONOMICO 2020	12.437,74
<b>TOTALE RISPARMIO</b>	<b>17.562,26</b>
<b>TOTALE RISPARMIO DA INSERIRE NEL FONDO SCORPORO ONERI RIFLESSI (RAPPORTO % ONERI SOCIALI + IRAP ISTITUZIONALE E PROMISCUA SU TOTALE VOCISTIPENDIALI DA BILANCIO D'ESERCIZIO 2020)</b>	<b>13.240,28</b>

➤ **€ 92.643,34 inserite ai sensi dell'art. 68, comma 1 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018.** Con provvedimento del direttore n. 56/21 del 08/06/2021 è stata approvata la costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate anno 2020, nel quale è evidenziato il seguente utilizzo del fondo:

<b>UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>ACCORDO SIGLATO 02/12/2020</b>	<b>CONSUNTIVO ANNO 2020</b>	<b>ECONOMIE</b>
PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE BENEFICIARIO DELLE STESSE IN ANNI PRECEDENTI A QUELLO DI CONTRATTAZIONE INCLUSE PROGRESSIONI "FITTIZIE" PASSAGGIO IN MOBILITA'	451.000,00	425.806,21	25.193,79
INDENNITA' DI COMPARTO	158.000,00	153.491,17	4.508,83
INDENNITÀ EX QUALIFICA 8° NO P.O.	1.550,00	1.162,08	387,92

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ex INDENNITA' DI RISCHIO , INDENNITA' DI DISAGIO, INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI)	73.600,00	43.957,33	29.642,67
INDENNITÀ DI TURNO	177.500,00	149.776,60	27.723,40
COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	66.000,00	60.813,27	5.186,73
<b>TOTALE UTILIZZO</b>	<b>927.650,00</b>	<b>835.006,66</b>	<b>92.643,34</b>
RISORSE STABILI costituite provv. 59/20		1.893.287,51	
RISORSE VARIABILI costituite provv. 59/20		68.858,01	
RISORSE VARIABILI (INCENTIVI TECNICI) costituite presente atto		136.063,26	
<b>TOTALE FONDO</b>		<b>2.098.208,78</b>	
<b>PREMI CORRELATI PERFORMANCE</b>	<b>1.034.495,52</b>	<b>1.034.495,52</b>	
<b>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE</b>		<b>136.063,26</b>	
<b>ECONOMIE</b>		<b>92.643,34</b>	

Le direttive imparte dal Cda con deliberazione n. 59/21 prevedono di destinare prevalentemente alla remunerazione del salario accessorio di produttività.

**IL TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI E' PARI AD € 319.776,60**

### **Sezione III - Decurtazioni del Fondo**

La quantificazione del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 costituito per l'anno 2021 è pari ad **€ 2.158.545,83** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750,00 che costituirà l'importo a carico del Bilancio dell'Azienda destinato per le medesime finalità, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018.

Ai sensi dell'art.67, comma 7, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018: *"la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017"*.

Pertanto, al fine di verificare il rispetto del limite, il fondo 2021 deve essere confrontato con il fondo 2016, al lordo delle retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il fondo 2016 è pari ad € 2.262.615,00, come da provvedimento n. 340/17.

Considerato che:

- ai sensi del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 **non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e quindi:**
- ai sensi del comma 870 della Legge di Bilancio 30/12/2020 n. 178 rappresentanti i risparmi dei buoni pasto, pari a € 13.240,28, non scontano il limite dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- **dall'anno 2018 le risorse destinate all'art. 113 del D.lgs. 60/2016 non rientrano nei limiti ai tetti delle risorse variabili** (L. n. 205/2017, il cui articolo 1, comma 526, ha introdotto il comma 5-bis all'art. 113, che ha esplicitamente disposto che «gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture» e Sezione delle autonomie Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018)

Il fondo 2021, al lordo della riduzione posizioni organizzative (c.1 art. 67, CCNL 2016-2018) ed al netto delle risorse non soggette a vincolo, risulta pari ad € **2.251.803,74**. Tale valore scaturisce dalla somma algebrica delle seguenti somme:

€ 2.158.545,83 - 30.436,78 - 17.904,38 - 13.240,28 - 173.910,65 + 328.750,00

Pertanto, rispettato il limite ex art. ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n.75, il fondo 2021 non deve essere decurtato.

#### ***Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione***

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: € 1.838.769,23 =
- b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: € 319.776,60 =
- c) Totale riduzione ex lege: € 0,00=
- d) Totale Fondo sottoposto a certificazione: € **2.158.545,83**

#### ***Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo***

Si ricorda che, con provvedimento n. 632/17 del 29 dicembre 2017, è stato determinato in € **130.000,00** l'importo massimo da accantonare in bilancio 2017 su apposito conto non movimentabile finalizzato al finanziamento dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (cfr. Corte dei Conti - sez. Controllo Lombardia - deliberazione 185/2017/PAR, che richiamando Corte Conti Veneto 353/2016/PAR stabiliscetestualmente: "In quella pronuncia, sulla base della struttura

*dell'enunciato normativo, s'è ritenuto altresì che il semplice accantonamento delle risorse, in attesa della disciplina regolamentare, può tuttavia essere disposto dall'ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall'art. 113, secondo comma, del predetto decreto.)*

Per l'anno 2018 nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare (rif. bilancio d'esercizio 2018 deliberazione CDA n. 17/19):

- l'iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 105.870,71 di cui € 32.699,83 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 73.170,88** ad incentivazione del personale;
- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € **57.628,43** per la previsione della quota da destinare ad incentivazione del personale.

Per l'anno 2019, nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare (rif. bilancio d'esercizio 2019 deliberazione CDA n. 31/20):

- l'iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 20.708,40 di cui € 4.141,68 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € **16.566,72** ad incentivazione del personale;
- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture, è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € 188.753,36 per la previsione della quota da destinare ad incentivi, di cui € 37.750,67 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € **151.002,69** ad incentivazione del personale.

Nel corso dell'esercizio 2020, nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare l'iscrizione alle *Immobilizzazioni in corso* per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 33.657,38 di cui € 6.731,48 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 26.925,90** ad incentivazione del personale.

Per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € 306.500,78 per la previsione della quota da destinare ad incentivi, di cui € 61.300,16 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 245.200,62**



ad incentivazione del personale.

## **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Non sono disponibili alla contrattazione le destinazioni delle seguenti risorse, in quanto regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCNL, legislative o di progressioni economiche pregresse

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
INDENNITÀ DI COMPARTO (ART. 33 CCNL 22/01/2004)	150.000,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE (ART. 17. COMMA 2, LETT. B) CCNL 1/04/1999)	411.300,00
INDENNITÀ EX QUALIFICA 8° NO P.O.	775,00
INDENNITÀ DI TURNO	189.000,00
<b>TOTALI DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</b>	<b>751.075,00</b>

Nel costo relativo alle progressioni economiche è previsto anche il valore annuale degli incrementi retributivi legati alla progressione economica all'interno della categoria in godimento da parte del personale uscito per mobilità verso comparti sottoposti ai limiti del turn over, valorizzati con il CCNL 21 maggio 2018, per € 9.426,19, e si riferisce a 1 unità B5 (dal 30.04.2015), 1 unità C4 (dal 8.02.2017), 1 unità C2 (dal 01.01.2018) e 1 unità D5 (dal 17.10.2018), 1 unità B4 (dal 1.07.2020).

### **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dall'Accordo Integrativo sottoposto a certificazione**

<b>UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>DESTINAZIONE 2021</b>
PROGRESSIONI ECONOMICHE 2021	12.000,00
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO	65.000,00
COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ	66.000,00
PREMI CORRELATI PERFORMANCE	1.090.560,18
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	173.910,65

<b>TOTALE</b>	<b>1.407.470,83</b>
<b>TOTALE RISORSE DESTINATE (SEZ . I E II)</b>	<b>2.158.545,83</b>

Lo stanziamento previsto per le progressioni economiche con decorrenza 2021 fa riferimento al PROTOCOLLO D'INTESA PIANO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 del marzo 2021 e ratificato dal Cda con deliberazione n. 49/21.

Le indennità condizioni di lavoro è quantificata per l'intero anno 2021 sulla base di quanto previsto dall'art. 24 del Contratto Integrativo sottoposto a certificazione e con riferimento a quanto corrisposto ad oggi per le indennità di rischio, disagio e maneggio valori. L'importo stanziato per il pagamento di premi correlati alla performance invece deriva per differenza tra il totale delle risorse disponibili e le risorse destinate.

In merito alla destinazione "*incentivi funzioni tecniche*" ex art. 113 del d.lgs. 50/2016, si precisa che tali risorse, al pari di quelle iscritte in costituzione provvisoria 2021 del fondo, sono comprensive anche di oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Azienda e fanno riferimento alla programmazione contrattuale, programma attività contrattuale 2021-2023 approvato con deliberazione CDA n. 58/20 e successivamente variato con deliberazione CDA n. 26/21 del 04/05/2021. Le risorse rappresentano l'80% della percentuale massima dell'1% approvata con deliberazione n.39/19 nell'ambito degli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica relativi agli "Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche - regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50". A seguito dell'approvazione del Regolamento Incentivi sarà necessario la verifica di corrispondenza degli stanziamenti iscritti al Fondo nonché procedere all'assestamento degli stessi a seguito, in particolare, della verifica dei vari interventi circa il rispetto di tutti i presupposti necessari per l'ammissibilità ad incentivazione degli stessi e, in tal caso, della percentuale di incentivazione associata alle attività svolte e agli importi pro capite da riconoscere ai dipendenti coinvolti.

### ***Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare***

nessuna

### ***Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione***

- a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dall'Accordo Integrativo: € **751.075,00**
- b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: € **1.407.470,83**

**Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione € 2.158.545,83**

***Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo***

***Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale***

*a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità*

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 894.075,00 (destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l'espletamento dei servizi) sono finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale di Euro 1.838.769,23.

*b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici*

Si attesta che gli incentivi legati alla performance organizzativa ed individuale verranno erogati in base al sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con provvedimento n. 178/20 del 31/12/20 definito sulla base dei criteri generali stabiliti dal contratto integrativo 2019-2021.

*c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

II PROTOCOLLO D'INTESA PIANO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 del marzo 2021 e ratificato dal Cda con deliberazione n. 49/21 prevede lo stanziamento di € 12.000,00. Il protocollo stabilisce che le procedure selettive saranno strutturate sui criteri generali approvati in sede di CCDI 2019/2021 e in ossequio alle modalità, anche procedurali, di cui al Disciplinare approvato con provvedimento del Direttore n. 538/18 del 26/11/201. Limitatamente all'anno 2021 ed in forza della presente Intesa, il valore ponderale per l'assegnazione del punteggio sarà ripartito come segue:

- o 80% in riferimento al criterio di valutazione "performance individuale"

- 20% in riferimento al criterio di valutazione "esperienza acquisita"

### ***Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente***

Si veda allegato lett. A

### ***Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio***

#### ***Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione***

L'Azienda adotta quale unico sistema contabile la contabilità economico-patrimoniale. Per la programmazione della gestione l'Azienda adotta annualmente, sulla base delle linee programmatiche e degli obiettivi definiti, il conto economico previsionale corredato da un budget economico per raggruppamenti di centri di costo.

Le risorse relative alle poste di destinazione del fondo sono rappresentate dalle voci di costo esposte nel costo economico previsionale. Sono inserite secondo il principio di competenza economica.

Viene effettuato periodicamente il monitoraggio dell'andamento dei costi. I monitoraggi periodici sono corredati, di norma, dai *forecast* ovvero da previsioni che considerano i dati consuntivati alla data di rilevazione. Il monitoraggio al mese di agosto, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della L.R. 65/2010 e ss.mm.ii., viene inviato ai competenti organi di controllo della Regione Toscana unitamente alle riformulazioni delle ipotesi di chiusura dell'anno.

#### ***Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato***

**Riferimento** : Provvedimento del Direttore n. 56/21 del 08/06/2021 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE DEFINITIVA 2020".

Il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. nr. 75/2017 certificato per l'anno 2016 è pari a € 2.262.615

**Limite di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. nr. 75/2017 € 2.262.615**

Fondo Posizioni organizzative anno 2020 € 328.750,00

Importo Unico Consolidato IUC € 1.834.494,35

INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018 € 58.793,16

Di cui incrementi contrattuali NON soggetti ai limiti € 48.341,16

Risorse variabili € 204.921,27

Di cui risorse variabili NON soggette ai limiti - incentivi tecnici) € 136.063,26

**Totale Fondo 2020 soggetto a limite 2.242.554,36**

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE	ACCORDO SIGLATO 02/12/2020	CONSUNTIVO ANNO 2020	ECONOMIE
PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE BENEFICIARIO DELLE STESSA IN ANNI PRECEDENTI A QUELLO DI CONTRATTAZIONE INCLUSE PROGRESSIONI "FITTIZIE" PASSAGGIO IN MOBILITA'	451.000,00	425.806,21	25.193,79
INDENNITA' DI COMPARTO	158.000,00	153.491,17	4.508,83
INDENNITÀ EX QUALIFICA 8° NO P.O.	1.550,00	1.162,08	387,92
INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ex INDENNITA' DI RISCHIO , INDENNITA' DI DISAGIO, INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI)	73.600,00	43.957,33	29.642,67
INDENNITÀ DI TURNO	177.500,00	149.776,60	27.723,40
COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	66.000,00	60.813,27	5.186,73
<b>TOTALE UTILIZZO</b>	<b>927.650,00</b>	<b>835.006,66</b>	<b>92.643,34</b>
RISORSE STABILI costituite provv. 59/20		1.893.287,51	
RISORSE VARIABILI costituite provv. 59/20		68.858,01	
RISORSE VARIABILI (INCENTIVI TECNICI) costituite con provv. 56/21		136.063,26	
<b>TOTALE FONDO</b>		<b>2.098.208,78</b>	
<b>PREMI CORRELATI PERFORMANCE (stanziati)</b>	<b>1.034.495,52</b>	<b>1.034.495,52</b>	
<b>PREMI CORRELATI PERFORMANCE EROGATI (LORDO TRATTENUTE ASSENZE – provv. 84/21)</b>		<b>€ 983.921,48</b>	
<i>ECONOMIE DA VALUTAZIONE</i>		€ 50.574,04	
<b>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (non erogati)</b>		<b>136.063,26</b>	

<b>ANNO 2020</b>	
<b>IMPORTO FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE A CARICO DEL BILANCIO</b>	<b>328.750,00</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EROGATA	254.507,70
RETRIBUZIONE DI RISULTATO (accantonamento in bilancio 2020)	59.966,67
RETRIBUZIONI INTERIM	3.283,33
<b>TOTALE UTILIZZO</b>	<b>317.757,70</b>
RETRIBUZIONE DI RISULTATO (effettivo erogato)	<b>55.368,09</b>
RETRIBUZIONE INTERIM (risultato effettivamente erogato)	<b>3.205,50</b>

### **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Il valore del fondo trova capienza negli importi del gruppo B.9 "Costo del Personale" e B.13 "Altri accantonamenti" del preconsuntivo 2021 elaborato sulla base del *monitoraggio infrannuale alla data del 31 agosto 2021 ai sensi dell'art. 4 comma 3 della l.r. n. 65/2010 e s.m.i. e defr 2021 (deliberazione CDA di presa d'atto n.62/21)*.

<b>VOCI DI COSTO CONTO ECONOMICO</b>	<b>ACCORDO RIPARTIZIONE RISORSE 2021</b>	<b>PRECONSUNTIVO ALLA DATA DEL 31/08/2021</b>
70726 Comparto Ruolo	150.000	154.846
78077 Turno Ruolo	189.000	189.423
IUC	65.000	73.379
70724 Posizione Particolare Responsabilità	66.000	59.165
70722 Progressione Economica	423.300,00 (di cui personale uscito in mobilità 9.426,19, di cui progressioni 2021 € 12.000,00)	420.018
70714 Indennità ex VIII qualifica	775	775
PREMI PERFORMANCE di cui del conto 70875 - Ac.to produttività comparto e dirigenza	1.090.560	1.139.880
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE INSERITE C.E. PREVISIONALE</b>	<b>1.984.635,18</b>	<b>2.037.486</b>
70723- POSIZIONE ORGANIZZATIVA		261.290
Risultato po di cui del conto 70875 - Ac.to produttività comparto e dirigenza	328.750,000	67.460

In merito agli incrementi ai sensi dell'art. 67, comma 3 lett. c) relativo alle risorse del Fondo Incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2011:

- a. per gli stanziamenti relativi ad interventi di investimento le risorse sono incluse nella relative commesse del Piano di Investimento 2021;
- b. per gli stanziamenti relative a costi correnti le risorse sono state inserite nel conto alla voce "B.13) ALTRI ACCANTONAMENTI 70876 Acc.to Incentivi Funzioni Tecniche D.Lgs. 50/16" del conto economico (la voce è valorizzata per € 154.686 nel preconsuntivo 2021 al 31 agosto 2021).